



Scuole private laiche - ANINSEI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: ESPERO

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|--------------------------------------|----|------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| In attesa di approvazione del C.d.A. | | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 50%;60%;70%;80%;90%;100%* | TFR |

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|---------|------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 01/04/2007 | ad oggi | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 1% | retribuzione utile al calcolo del TFR | 50%;60%;70%;80%;90%;100%* | TFR |

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

| dal | al | quota lavoratore | calcola su | fonte |
|------------|---------|------------------|---|--------------------------------|
| 01/04/2007 | ad oggi | * | base imponibile prevista dalle fonti istitutive | D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 |

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

ESPERO

A decorrere dall'approvazione del C.d.A. di ESPERO possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti con: contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi (come previsto dallo Statuto del Fondo Pensione Espero al quale l'accordo del 22/03/2007 rimanda).

LABORFONDS

Dal 01/04/2007 possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti con: contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi (come previsto dallo Statuto del Fondo Pensione Espero al quale l'accordo del 22/03/2007 rimanda).

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6

mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE GESTITI DA ENTI E PRIVATI

Indice:

15/06/2024 CCNL Verbale di accordo
14/02/2022 CCNL Verbale di accordo
13/01/2016 CCNL Accordo di rinnovo
22/07/2015 CCNL Ipotesi di accordo
22/03/2007 CCNL Testo definitivo
05/05/2003 CCNL Testo definitivo
26/03/2003 CCNL Accordo di rinnovo
15/06/1999 CCNL Testo definitivo

15/06/2024

Verbale di stipula

Il giorno 15 giugno 2024, a Roma presso la sede dell'ANINSEI - Confindustria, l'ANINSEI - Confindustria e la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, hanno firmato il presente CCNL 2024 -2027 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

TITOLO I - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Capo A - LE RELAZIONI SINDACALI

Art. 10 - Previdenza complementare

Le parti concordano che un più elevato livello di copertura previdenziale, considerata l'evoluzione del sistema del welfare contrattuale, è un obiettivo qualificante nelle relazioni sindacali ai fini delle tutele e del benessere dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all'ANINSEI.

A tal fine, ANINSEI individua entro il 31 ottobre 2026, un Fondo Negoziante di previdenza complementare che dia adeguate garanzie, da verificare nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui al precedente Art. 4, al quale affidare la previdenza complementare. Dal 1° gennaio 2027, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziante di previdenza complementare e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima pari all'1% della retribuzione mensile tabellare lorda, in atto al 31 dicembre 2026.

Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, ai sensi dell'Art. 12, comma 4, lettera f), della Legge n. 153/1969 e s.m.i. reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10%.

14/02/2022

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/2/2022, tra ANINSEI - Confindustria e FLC-CGIL (Non firmato), CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONF.SAL si è sottoscritto il presente CCNL 2021-2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023.

Art. 10 Previdenza complementare

Le parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all'ANINSEI a poter disporre di un trattamento di pensione complementare, sia sancito per via contrattuale, così come previsto dalla normativa vigente e si impegnano a definire la materia entro la vigenza del presente CCNL.

13/01/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 13/1/2016, l'ANINSEI Confindustria Federvarie e la FLC-CGIL, la CISL Scuola, la UIL-Scuola, lo SNALS-CONFSAL, hanno firmato il presente CCNL 2015-2018 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Il presente accordo decorre dall'1/9/2015 e scadrà il 31/12/2018.

Art. 10 Previdenza complementare

Le parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all'ANINSEI a poter disporre di un trattamento di pensione complementare, sia sancito per via contrattuale, così come previsto dalla normativa vigente e si impegnano a definire la materia entro la vigenza del presente CCNL.

22/07/2015

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/7/2015, l'ANINSEI Confindustria Federvarie e la FLC-CGIL, la CISL Scuola, la UIL-Scuola, lo SNALS-CONFSAL hanno firmato la seguente ipotesi di CCNL 2015-2013 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Il presente accordo decorre dall'1/9/2015 e scadrà il 31/12/2018.

Art. 10 Previdenza complementare

Le parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all'ANINSEI a poter disporre di un trattamento di pensione complementare, sia sancito per via contrattuale, così come previsto dalla normativa vigente e si impegnano a definire la materia entro la vigenza del presente CCNL.

03/03/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 3/3/2011, tra l'ANINSEI - CONFINDUSTRIA FEDERVARIE e la FLC-CGIL, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA, lo SNALS-CONFSAL hanno stipulato il seguente CCNL 2010 - 2012 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2010 e scadrà il 31/12/2012.

Art. 10 Previdenza complementare

Le parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all'ANINSEI a poter disporre di un trattamento di pensione complementare, sia sancito per via contrattuale, così come previsto dalla normativa vigente e si impegnano a definire la materia entro la vigenza del presente CCNL.

22/03/2007

ACCORDO NAZIONALE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE SCUOLE E DAGLI ISTITUTI ADERENTI ALL'ANINSEI E AL QUALE SI APPLICA IL CCNL DELLA ANINSEI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE.

- Considerato quanto disposto dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 così come modificato ed integrato dal decreto legge n. 279 del 13 novembre 2006 e dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, preso atto dei decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2007;

- stabilito che entro il 30 giugno 2007, e, per i neo assunti, comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, i dipendenti ai quali si applica il CCNL ANINSEI devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a partire dal 01 gennaio 2007;

- ravvisata l'urgenza e la necessità di avviare una diffusa e condivisa campagna d'informazione nei luoghi di lavoro;

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals- Confsal e l'Associazione datoriale ANINSEI

firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,

fermo restando la centralità della previdenza pubblica obbligatoria, concordano, nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio negli istituti scolastici e nelle scuole aderenti all'Aninsei, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale degli stessi, di adottare quale fondo negoziale di previdenza integrativa il FONDO ESPERO.

Le parti ribadiscono che:

- l'adesione, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, al FONDO ESPERO è volontaria; essa avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo medesimo;

- le Parti concordano inoltre, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, che:

- il lavoratore che aderisce al Fondo e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima corrispondente all'1% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.

Le parti si riservano di verificare la possibilità di incentivare ulteriormente l'adesione al fondo negoziale ESPERO.

Il presente accordo verrà comunicato, a mezzo lettera raccomandata a.r., alla Presidenza del Fondo per la sua attivazione e ne verrà data ampia divulgazione ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori.

Le Parti impegneranno il FONDO ESPERO ad una puntuale e costante informativa sulle adesioni al Fondo stesso.

Il presente accordo è parte integrante del vigente CCNL

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla vigente normativa di legge.

ANINSEI FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFISAL

05/05/2003

Art. 10 - Previdenza complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria, e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare, sarà costituito un Fondo di previdenza Complementare, per il quale l'Ente bilaterale nazionale s'impegna a predisporre l'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento attuativo, nonché di espletare le formalità amministrative necessarie.

Le parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti ad ANINSEI e all'**** a poter disporre di un trattamento di pensione complementare sia sancito per via contrattuale, così come prevede il D.lgs. n. 124/93 e la legge n. 335/95.

26/03/2003

Art. 10 - Previdenza complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria , e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare , sarà costituito un Fondo di previdenza Complementare, per il quale l'Ente Bilaterale Nazionale si impegna a predisporre l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento attuativo, nonché di espletare le formalità amministrative necessarie .
Le parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all 'ANINSEI a poter disporre di un trattamento di pensione complementare sia sancito per via contrattuale , così come prevede il Decreto Legislativo n. 124/93 e la legge n. 335/95.

15/06/1999

Art. 24 - Previdenza complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria , e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare , sarà costituito un Fondo di previdenza complementare, per il quale l'Ente bilaterale nazionale s'impegna a predisporre l'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento attuativo, nonché di espletare le formalità amministrative necessarie .
Le parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti ad ANINSEI e ASSOSCUOLA a poter disporre di un trattamento di pensione complementare sia sancito per via contrattuale , così come prevede il D.lgs. n.124/93 e la legge n. 335/95.
